

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE  
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE  
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO  
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 3, comma 12 e comma 13  
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.**

**Mozione per modifica dell'Ufficio di Presidenza e della sede di questo e della  
commissione di verifica poteri prima dell'apertura dei lavori congressuali.**

Le norme oggetto della presente mozione riguardano, la composizione dell'Ufficio di presidenza del Congresso e la Commissione verifica poteri, regolate rispettivamente dai commi 12 e 13 dell'art. 3.

Tali norme prevedono che la sede di tali organi sia, prima dell'apertura dei lavori, presso il CNF. Orbene, se è vero che il CNF è l'ente che per legge convoca il Congresso, va anche detto che l'autonomia dell'assise congressuale è riconosciuta come tale proprio dall'art. 39 della Legge Forense, la quale prevede come debba essere rispettata l'autonomia di ogni componente dell'avvocatura: appare quindi opportuno che, se l'input di avvio del Congresso sia lasciato al CNF, la gestione dello stesso sia diretta da OCF, che è organo del Congresso e quindi maggiormente titolato a ciò.

Gli emendamenti mirano, pertanto, a individuare la sede dell'Ufficio di presidenza e della commissione verifica poteri presso OCF e non presso il CNF.

Inoltre, per le medesime ragioni di cui sopra, appare più opportuno che il ruolo di presidente dell'Ufficio di presidenza vada al Coordinatore OCF, e non al Presidente del CNF.

Per ragioni logistiche, poi, appare necessario che siano membri obbligatori dell'Ufficio di

presidenza il presidente del CNF, con ruolo di Vicepresidente, e il presidente del COA sede del Congresso, con ruolo di Coordinatore: il primo per l'importanza apicale dell'organo istituzionale presieduto, mentre il secondo per ovvie esigenze logistiche e di conoscenza dei luoghi.

\*\*\*

Si propone la modifica del comma 12 e del comma 13 dell'art. 3 nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p><b>Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)</b></p> <p>12. L'Ufficio di presidenza del Congresso:</p> <p>a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;</p> <p>b) è presieduto dal Presidente del CNF o da un suo Delegato;</p> <p>c) è coordinato dal coordinatore di OCF o da un suo Delegato;</p> <p>d) è composto da ulteriori cinque membri designati dal comitato organizzatore;</p> <p>e) è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;</p> <p>f) sovrintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicurando il rispetto del programma dei lavori, la coerenza del dibattito e la pertinenza delle proposte di deliberati congressuali con riguardo ai temi all'ordine del giorno;</p> <p>g) integra l'ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza sopravvenuta;</p> <p>h) svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti disposizioni.</p> <p>Per le comunicazioni con e dell'Ufficio di presidenza è attivata a cura del Comitato organizzatore una casella di posta elettronica certificata.</p>	<p><b>Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)</b></p> <p>12. L'Ufficio di presidenza del Congresso:</p> <p>a) siede presso l'<b>OCF</b> fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;</p> <p>b) è presieduto dal <b>Coordinatore di OCF</b> o da un suo Delegato;</p> <p><del>e) è coordinato dal coordinatore di OCF o da un suo Delegato;</del></p> <p><b>c) è composto da ulteriori sei membri, di cui quattro designati dal comitato organizzatore, oltre al Presidente del CNF e al Presidente del COA sede del congresso, che assumono rispettivamente il ruolo di Vicepresidente e Coordinatore;</b></p> <p><b>d) è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;</b></p> <p><b>e) sovrintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicurando il rispetto del programma dei lavori, la coerenza del dibattito e la pertinenza delle proposte di deliberati congressuali con riguardo ai temi all'ordine del giorno;</b></p> <p><b>f) integra l'ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza sopravvenuta;</b></p> <p><b>g) svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti disposizioni.</b></p> <p>Per le comunicazioni con e dell'Ufficio di</p>

13. La commissione verifica dei poteri:

- a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
  - b) è composta da sette membri designati dal comitato organizzatore;
  - c) nomina al suo interno il presidente ed il segretario;
  - d) è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
  - e) svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei Delegati di ciascun Ordine;
  - f) decide sui reclami di cui all'art. 4, comma 12;
  - g) trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco nominativo dei Delegati aventi diritto al voto.
- Per le comunicazioni con e della Commissione verifica poteri è attivata a cura del Comitato organizzatore una casella di posta elettronica certificata.

presidenza è attivata a cura del Comitato organizzatore una casella di posta elettronica certificata.

13. La commissione verifica dei poteri:

- a) siede presso l'**OCF** fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
  - b) è composta da sette membri designati dal comitato organizzatore;
  - c) nomina al suo interno il presidente ed il segretario;
  - d) è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
  - e) svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei Delegati di ciascun Ordine;
  - f) decide sui reclami di cui all'art. 4, comma 12;
  - g) trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco nominativo dei Delegati aventi diritto al voto.
- Per le comunicazioni con e della Commissione verifica poteri è attivata a cura del Comitato organizzatore una casella di posta elettronica certificata.

***(Firmato Digitalmente)***  
**Avv. Edoardo Ferraro**